

UFFICIO DELLA PROCURA FEDERALE

COMUNICAZIONE DI CONCLUSIONE DELLE INDAGINI E DI CONTESTUALE ARCHIVIAZIONE NEI CONFRONTI DI MAURO IAFRATE E SANDRO PALOMBO EX ART. 46 COMMA 4 R.G.D.

Il Procuratore Federale Avv. Giovanni Zoppi,

VISTI

gli atti del procedimento relativo all'azione disciplinare avviata il 12/02/19 dallo scrivente Ufficio a seguito della denuncia inviata dal sig. Mauro Iafrate, Presidente del C.P. Frosinone, avente ad oggetto alcune frasi e dichiarazioni del sig. Elio Martino, Presidente del C. B. Giardino dello Sport, contenute in una relazione inviata dal medesimo al Presidente della FIB, al Presidente del CR Lazio, al Presidente del C.P. Frosinone nonché all'AIAB (Associazione Italiana Arbitri Bocce), frasi che riportavano accuse nei confronti del Presidente Iafrate nonché del Coordinatore Provinciale Arbitrale sig. Sandro Palombo ritenute dagli stessi prive di fondamento e pretestuose nonché offensive e lesive;

gli atti relativi alla denuncia inviata allo scrivente Ufficio il 13/03/19 dal sig. Elio Martino, tramite il suo difensore avv. Gabriele Picano, avente ad oggetto frasi e comportamenti tenuti dai sig.ri Mauro Iafrate, Sandro Palombo ed Antonio De Benedictis, condotte inerenti alle medesime circostanze di cui alla

suddetta denuncia e pertanto riuniti, sussistendone i presupposti oggettivi e soggettivi, in un unico procedimento

CONSIDERATO

Che dall'attività d'indagine, espletata tramite l'acquisizione di atti e documenti ritualmente allegati al fascicolo nonché l'audizione dei sig.ri Elio Martino, Sandro Palombo, Antonio De Benedictis, Marcello Di Rezze, Giuseppe Di Folco unitamente alla memoria inviata dal sig. Manuel D'Orazio, sono emersi fatti e circostanze che si possono così ricostruire.

Nella mattinata del 18/01/19, giorno nel cui pomeriggio era in calendario l'incontro del Campionato Italiano di Promozione di 2^a Cat. tra le società Giardino dello Sport e La Croce-Anitrella e San Gerardo, il sig. Martino, Presidente del Giardino dello Sport, contattava telefonicamente il sig. Iafrate, Presidente del C.P. Frosinone, per chiedere al medesimo se fosse possibile sostituire l'arbitro designato per la predetta gara, sig. Antonio De Benedictis, a causa di forti contrasti personali tra loro esistenti, la cui natura e motivazioni saranno esaminati più avanti.

Iafrate rappresentava subito le proprie perplessità in merito a tale richiesta assicurando comunque il Martino che avrebbe contattato il Palombo, Coordinatore arbitrale provinciale, per sottoporgli la sua istanza.

Quest'ultimo, chiamato da Iafrate, confermava le perplessità già espresse dal Presidente del C.P. di Frosinone, ribadendo che non era possibile sostituire

un arbitro, designato altresì diversi giorni prima, nell'imminenza di una gara per rispetto al medesimo ed alla sua credibilità, oltretutto senza una valida motivazione e creando in tal modo un precedente ingiustificato.

Iafrate a quel punto chiamava il Martino comunicandogli quanto gli era stato rappresentato dal Palombo e dinanzi alla scelta del Presidente del Giardino dello Sport di non far disputare l'incontro alla sua squadra il Presidente del C.P. di Frosinone gli ricordava che ogni decisione in merito spettava a lui con la conseguente ed inevitabile assunzione di responsabilità che derivava da tale decisione.

Il Martino a quel punto prendeva atto di quanto comunicatogli da Iafrate e, dopo avergli ribadito che si sarebbe determinato secondo i propri convincimenti, i due si salutarono.

In merito altresì ai forti contrasti esistenti tra il De Benedictis ed il Martino a cui si faceva riferimento poc'anzi, anch'essi oggetto della denuncia di quest'ultimo, le risultanze probatorie hanno evidenziato alcune problematiche sorte tra il Circolo Bocciofilo Olsaretti, di cui è Presidente il sig. Sandro Palombo, e la Giardino dello Sport circa l'accordo raggiunto tra le due società in merito all'utilizzo del bocciodromo di quest'ultima da parte di alcuni giocatori della Olsaretti tra l'autunno del 2017 e la tarda primavera del 2018 stante l'inagibilità del loro circolo.



La natura verbale di tale accordo, confermata da tutti i tesserati ascoltati, ha reso non del tutto agevole l'individuazione degli elementi dello stesso, ove tra l'altro solo alcuni dei soggetti uditi, avendo partecipato direttamente all'accordo stesso, hanno avuto conoscenza diretta dei contenuti del medesimo mentre altri si sono solo potuti limitare a riportare quanto a loro riferito.

Invero le risultanze probatorie, fisiologicamente non univoche in assenza di un documento scritto, hanno in ogni caso consentito una sommaria ricostruzione dei contenuti dell'intesa intercorsa tra le parti, la cui attuazione, soprattutto nel corso degli ultimi mesi, è stata però oggetto di contrasti tra i rappresentanti delle due società, alcuni più rilevanti, come ad esempio i termini di durata dell'accordo, ed altri più marginali, inerenti aspetti "operativi" dello stesso, quali la precisa individuazione dei giocatori ammessi all'utilizzo dei campi, l'esatto orario di accesso ai medesimi nonché la puntuale accensione dell'impianto di riscaldamento durante gli allenamenti.

Nel maggio del 2018 terminò da parte dei giocatori del C.B. Olsaretti l'utilizzo del bocciodromo della Giardino dello Sport con conseguenza cessazione della corresponsione in favore di quest'ultima della somma mensile di euro 200,00, importo concordemente stabilito per tale utilizzo dalle due società.

In tale contesto le reciproche doglianze e rivendicazioni tra i rappresentanti ed i tesserati delle predette squadre, alcune di natura prevalentemente personale,

hanno contribuito a creare un clima di sfiducia e di diffidenza nel quale, con l'intento di avvalorare le rispettive ragioni, si è sfociati in taluni comportamenti al limite delle normative federali ma comunque, per natura e modalità, non rilevanti sotto il profilo disciplinare

RITENUTO

pertanto che alla luce delle indagini espletate e dalla complessiva ricostruzione dei fatti così come emersa le condotte tenute dai signori Mauro Iafrate e Sandro Palombo nell'espletamento dei loro rispettivi ruoli non risultano in contrasto con i principi e le normative federali, talchè gli elementi probatori acquisiti non appaiono complessivamente idonei, sia sotto il profilo oggettivo che quello soggettivo, a sostenere l'accusa in giudizio nei confronti dei medesimi non costituendo i fatti contestati illecito disciplinare

P.Q.M.

dichiara concluse le indagini e, sussistendone i presupposti, intende procedere ai sensi dell'art. 43 comma 2 e dell'art. 46 comma 4 del Regolamento di Giustizia e Disciplina per l'archiviazione del presente procedimento.

MANDA

alla Segreteria degli Organi di Giustizia per gli adempimenti del caso.

Roma, li 16/05/2019

Il Procuratore Federale

Avv. Giovanni Zoppi

